



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso il seguente provvedimento in ordine alla seconda istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione resa dal G.S.N. Avv. Bianca Magarò nel procedimento n. 6/2021, *ex art.* 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, trasmessa/depositata dal tesserato **Luca PEDANI (tessera FISE n.25735/E)** in data 7 giugno 2021.

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 24 maggio 2021, pubblicato nella medesima data, il G.S.N. Avv. Bianca Magarò ha definito il procedimento disciplinare, recante R.G. n. 6/2021, aperto a carico del tesserato **Luca Pedani** e dell'**Associazione Sportiva Dilettantistica MERAKI**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, concludendo con l'applicazione nei confronti del tesserato Pedani della sanzione della sospensione dall'attività agonistica di tutti i cavalli di cui risulta proprietario, per il periodo di **mesi uno**, ai sensi dell'art 6.1 lettera d) del vigente Regolamento di Giustizia ed all'A.S.D. MERAKI la sanzione dell'ammenda di euro 400,00, di cui all'art. 6.1 lettera c) del vigente Regolamento di Giustizia;
- in data 3 giugno 2021, è pervenuta a questo Giudice autonoma istanza *ex art.* 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, trasmessa alla Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva, in data 27 maggio 2021, dall'Avv. Vincenzo Giardino, nell'interesse del signor Luca Pedani, con la quale la difesa del tesserato chiedeva la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata;
- in data 4 giugno 2021, questo Giudice ha rigettato la menzionata istanza, non ritenendo sussistenti gli estremi sia del *fumus boni iuris* sia del *periculum in mora* richiesti dalle norme del processo civile;
- in data 7 giugno 2021, perveniva ulteriore istanza dall'Avv. Vincenzo Giardino nell'interesse del signor Luca Pedani, il quale, nel reiterare circostanze già sottoposte all'esame del G.S.N., sulle quali la difesa ritiene sussistente una carenza di motivazione del precedente provvedimento, contesta *ex novo* la circostanza secondo la quale la Federazione avrebbe operato anche la sospensione della



Federazione Italiana Sport Equestri

propria patente, concludendo nel chiedere la modifica di “*tale status del tutto illegittimo e pregiudizievole*” mediante una ulteriore pronuncia del G.S.N. ex articolo 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia;

CONSIDERATO CHE

- l’istanza presentata in data 7 giugno 2021 appare inammissibile essendo finalizzata alla modifica di un provvedimento di reiezione già emesso e all’esame di una circostanza nuova avulsa dal contesto del provvedimento impugnato;
- ad ogni modo, la sospensione della patente del signor Pedani non è connessa alla sanzione irrogata dal G.S.N. in primo grado, ma investe una questione di carattere amministrativo da verificare con gli Uffici Federali;

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, dichiara **inammissibile** l’istanza presentata dal signor Luca Pedani in data 7 giugno 2021, e

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alla medesima parte interessata ed alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 9 giugno 2021

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca